



## *Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria*

Prot. 691/04

Nella seduta del 10 febbraio 2004 composto come da verbale in pari data;  
sentito il Relatore Presidente Mario CICALA in ordine al parere richiesto con nota prot. 581/04 del 28.1.2004 dal Presidente della Commissione Tributaria Provinciale di Bologna in relazione “alla ripresa dei procedimenti sospesi per effetto del condono di cui alla Legge n. 289/2002”;

Il Consiglio osserva:

- L'art. 16, 6° comma della Legge sopraccitata stabilisce la sospensione fino alla data del 30 aprile 2004, dei processi tributari suscettibili di sanatoria, ed è stata modificata dall'art. 2, comma 12, lett. b) della Legge n. 350/2003 (legge finanziaria 2004), che ha stabilito la sospensione operi “salvo che il contribuente non presenti istanza di trattazione”;
- tale normativa che deve essere collegata all'art. 42, 1 comma del D. Lgs n. 546/1992 (secondo il quale durante la sospensione non possono essere compiuti atti del procedimento) non impedisce la fissazione della data di trattazione da parte del Presidente ai sensi dell'art. 30, 1 comma del D. Lgs n. 546/1992 e la comunicazione alle parti dell'avviso di trattazione ai sensi dell'art. 31 del medesimo decreto, per una data non anteriore al 2.5.2004; in quanto simili adempimenti non costituiscono atti del procedimento. E' del resto ovvio che se non fosse consentito provvedere agli adempimenti indicati prima del 2 maggio 2004, in tale data non sarebbe possibile riprendere la attività giudiziaria giudicante. E' poi superfluo osservare che tali atti sono addirittura doverosi se vi è l'istanza del contribuente ( e possono dar luogo alla fissazione del giudizio prima del 2 maggio 2004)
  
- Gli atti di impulso assunti dal Presidente potranno comunque, ovviamente costituire oggetto di verifica in giudizio

### DELIBERA

di rispondere che la normativa in vigore consente fin d'ora la fissazione della data di trattazione da parte del Presidente ai sensi dell'art. 30, 1 comma del D. Lgs n. 546/1992 e la comunicazione alle parti del relativo avviso ai sensi dell'art. 31 del medesimo decreto, purchè tale trattazione sia stabilita per una data posteriore al 30.4.2004 (potendosi fissare una data anteriore solo in presenza di una istanza del contribuente).

IL PRESIDENTE  
Ennio Attilio SEPE